



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707  
e-mail: tecnico@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it - Cod.Fisc. - P.IVA 02551830306*

# REGOLAMENTO

## SULLA GESTIONE DEL

# CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i  
DM 08 aprile 2008, n. 31623 e s.m.i.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 29.11.2010

[MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30.05.2012](#)



## REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

### INDICE

- ART. 1 – FINALITÀ
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA
- ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE
- ART. 5 – CONTROLLO DEL CENTRO DI RACCOLTA
- ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO
- ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI
- ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI
- ART. 9 –ORARIO DI APERTURA
- ART. 10 –RACCOLTA SU CHIAMATA
- ART. 11 –ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI
- ART. 12 –MODALITÀ DEL CONFERIMENTO
- ART. 13 –ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO
- ART. 14 –DANNI E RISARCIMENTI
- ART. 15 –PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 16 –TERMINE PER L’INVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 17 –MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART. 18 –DIVIETI
- ART. 19 –SANZIONI
- ART. 20 –RINVIO NORMATIVO



## ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- a) **Centro di raccolta comunale:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
- e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- f) **gestore:** Il comune di Campolongo Tapogliano;
- g) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
- h) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (G. U. b. 99 del 28 aprile 2008) così come modificato dal Decreto Ministeriale 13 Maggio 2009 (G.U. n. 15 del 18.07.2009), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"<sup>1</sup>.

## ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il Centro di raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 così come modificato dal Decreto Ministeriale 13 Maggio 2009.

## ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE

1. Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 - articolo 183, comma 1, lettera cc).

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.



- d) evitare danni e pericoli per la salute pubblica e privata, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei cittadini che del personale adibito a fornire il servizio;
  - e) salvaguardare l'ambiente;
  - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 s.m.i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati I A e I B del DM 08/04/2008 s.m.i.;
  - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
  - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, alla redazione del piano delle misure per la sicurezza ed alla relativa formazione dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre ed affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

#### **ART. 5 – CONTROLLO DEL CENTRO DI RACCOLTA**

1. Il gestore è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

#### **ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO**

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;

#### **ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI**

Nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

##### **RIFIUTI NON PERICOLOSI**

Descrizione	Codice CER
<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	<b>15 01</b>
<b>imballaggi in legno</b>	15 01 03
<b>imballaggi metallici</b>	15 01 04
<b>imballaggi in materiali misti</b>	15 01 06
<b>imballaggi in vetro</b>	15 01 07



<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	<b>17 09</b>
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata</b>	<b>20 01</b>
vetro	20 01 02
oli commestibili	20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*	20 01 36
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38
plastica	20 01 39
metallo	20 01 40
<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	<b>20 02</b>
rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01
Altri rifiuti urbani	20 03
rifiuti ingombranti	20 03 07

#### RIFIUTI PERICOLOSI

Descrizione	Codice CER
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	15 01
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (Bombolette)	15 01 11*
<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata</b>	<b>20 01</b>
solventi	20 01 13*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*
detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.	20 01 35*
legno, contenente sostanze pericolose	20 01 37*

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti (allegato 1), prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 1522, rispettando le quantità e le modalità indicate nel presente regolamento (Allegato A)<sup>2</sup>
4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici.

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 - articolo 198, comma 2, lettera g).

... 2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

... g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

**ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI**

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

**RIFIUTI NON PERICOLOSI**

Descrizione	Codice CER	Quantitativi
<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	<b>15 01</b>	
imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
imballaggi metallici	15 01 04	Nessun limite
imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	<b>17 09</b>	
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Nessun limite
<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata</b>	<b>20 01</b>	
vetro	20 01 02	Nessun limite
oli commestibili	20 01 25	Nessun limite
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28	Da definire
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30	Da definire
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*	20 01 36	Nessun limite
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38	Nessun limite
plastica	20 01 39	Nessun limite
metallo	20 01 40	Nessun limite
<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	<b>20 02</b>	
rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	Nessun limite
<b>Altri rifiuti urbani</b>	<b>20 03</b>	
rifiuti ingombranti	20 03 07	Nessun limite

**RIFIUTI PERICOLOSI**

Descrizione	Codice CER	Quantitativi
<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	<b>15 01</b>	
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (Bombolette)	15 01 11*	Da definire
<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata</b>	<b>20 01</b>	
solventi	20 01 13*	Da definire
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Da definire
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Nessun limite
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	Da definire
detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	Da definire
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.	20 01 35*	Nessun limite
legno, contenente sostanze pericolose	20 01 37*	Nessun limite



3. Nel caso in cui la tabella precedente prevede un limite “da definire”, tale limite varierà a seconda della esigenza del detentore con il quale possono essere previste modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.);

5. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'allegato A.

#### **ART. 9 – ORARIO DI APERTURA**

1. Il Centro di raccolta sarà aperto nelle seguenti giornate con i relativi orari:

Martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00

Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00

2. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

#### **ART. 10 – RACCOLTA SU CHIAMATA**

1. E' attivo il servizio di raccolta su chiamata e a domicilio di rifiuti ingombranti e/o voluminosi provenienti da utenze domestiche.

2. Il servizio è a pagamento.

#### **ART. 11 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI**

1. In occasione di ciascun conferimento:

a) le utenze domestiche che conferiscono, sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 08/04/2008 s.m.i Allegato Ib;

b) le utenze non domestiche che conferiscono, sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 08/04/2008 e.m.i. allegato Ia;

2. Il personale addetto all'accoglienza è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo.

#### **ART. 12 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO**

1. Il soggetto conferente è tenuto:

a) a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee;

b) a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

c) a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

2. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

3. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151<sup>3</sup> e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro

<sup>3</sup> D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 - art. 6, comma 2

**Art. 6 (Raccolta separata),**

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che



gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione, non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

#### **ART. 13 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO**

I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### **ART. 14 – DANNI E RISARCIMENTI**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

#### **ART. 15 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo;

#### **ART. 16 TERMINE PER L'INVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Il gestore del centro di raccolta deve provvedere all'invio a recupero o smaltimento dei rifiuti entro e non oltre i 3 mesi

---

l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.





### **ART. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. La pulizia del centro di raccolta è a carico del gestore che vi prevede periodicamente, con particolare frequenza nei confronti delle aree intorno ai contenitori, ai container e all'area coperta adibita a ricovero dei rifiuti speciali, e provvederà alla disinfezione dell'intera area con periodicità

### **ART. 18 – DIVIETI**

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
  - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta;
  - e) disattendere le direttive impartite dal personale addetto o non rispettare la segnaletica presente nel centro.
  - f) accedere fuori dagli orari e giorni consentiti come esposti in corrispondenza degli accessi.

### **ART. 19 – SANZIONI**

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>
a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	Euro 50,00	Euro 200,00
b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	Euro 50,00	Euro 200,00
c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	Euro 50,00	Euro 200,00
d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta	Euro 50,00	Euro 200,00
e) disattendere le direttive impartite dal personale addetto o non rispettare la segnaletica presente nel centro	Euro 50,00	Euro 200,00
f) accedere fuori dagli orari e giorni consentiti come esposti in corrispondenza degli accessi	Euro 50,00	Euro 200,00

### **ART. 20 – RINVIO NORMATIVO**

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

**Allegato A****Criteria quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche**

<b>Descrizione</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantità massime</b>
imballaggi in legno	15 01 03	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
imballaggi in metallo	15 01 04	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
imballaggi in materiali misti	15 01 06	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
imballaggi in vetro	15 01 07	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
rifiuti in vetro	20 01 02	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Max 3 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Max 5 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
rifiuti plastici	20 01 39	Max 5 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
rifiuti metallici	20 01 40	Max 5 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
sfalci e potature	20 02 01	Due metri cubi a conferimento se è dimostrata la produzione nel territorio e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno
ingombranti	20 03 07	Max 3 pezzi a conferimento se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 10 pezzi all'anno